

cinque giorni e di L18 per ogni persona da considerarsi facente parte della famiglia giusta l'ultimo comma del presente articolo;

2.) una indennità pel trasporto della mobilia e del bagaglio che comprende, per gli oggetti effettivamente trasportati, nel limite complessivo di quintali di cui alle seguenti lettere a) e b):

a) il rimborso della spesa di trasporto come bagaglio o a grande velocità sulle Ferrovie dello Stato, sulle Ferrovie Secondarie, sulle tranvie e sui piroscafi, di un quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo;

b) il rimborso, per non più di 40 quintali di mobilia della spesa di trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato, sulle Ferrovie Secondarie e sulle Tranvie e della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di L1 per km. e per quintale o frazione di quintale pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati nelle lettere a) e b) entro i limiti fissati;

d) un compenso di L12.50 per ogni quin-